

dal 1° novembre 1932, il tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annuità statali, ha ridotto l'importo di alcune annuità, liquidate con decreti anteriori a tale data ed acquistate da questo Istituto con contratti anche essi stipulati ed accettati dal Ministero stesso, prima dell'entrata in vigore del detto Regio Decreto Legge.

In merito a tale provvedimento è da osservare quanto segue:

Il tasso d'interesse da adottarsi dallo Stato nella determinazione delle annuità di bonifica è stato regolato, fino al 1° novembre 1932, dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) l'art. 28 del C. U. sulle bonifiche, approvato con R.D. 30 dicembre 1923 n° 3256, stabiliva che tale tasso dovesse essere quello stesso adottato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i mutui ordinari, aumentato dell'1%;

2°) il disposto dell'art. 1 del R.D.L. 31 dicembre 1931 n° 1691 aggiungeva, al citato art. 28 del C. U. sulle bonifiche il seguente capoverso: "l'interesse potrà tuttavia essere calcolato a tasso diverso da quello normale, quando sia indispensabile per procedere alla cessione del contributo